



MARCO BOIOCCHI
Notaio

Repertorio N. 47514

Raccolta N. 21871

**MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di novembre (30/11/2023) alle ore quattordici e minuti quaranta (ore 14.40)

In Casteggio nel mio studio in Via Franco Anselmi n. 3.

Davanti a me Dott. Marco Boiocchi, notaio in Casteggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia.

E' comparso il signor **SORIA Gino** nato a Paola (CS) il 27 Giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione in Voghera (PV) Via Sormani Gavina n. 7 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione:

"ANFFAS VOGHERA ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSviluppo' con sede in Voghera (PV) Via Sormani Gavina n. 7 codice fiscale e partita I.V.A 95021600184, associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per decorrenza dei termini procedurali
Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO

- che con mio verbale del 29/10/2020 rep.n. 42696/18259 registrato a Pavia il 18/11/2020 al n. 16632 l'assemblea dell'associazione approvava il nuovo testo dello statuto ai fini di adeguare lo statuto vigente alla riforma del terzo settore;
- che l'assemblea comunque dava mandato al Presidente di apportare allo statuto approvato quelle modifiche che fossero richieste ai fini dell'iscrizione al registro del terzo settore;
- che con nota sottoscritta il 16/5/2023 (**allegata sub "A"**) l'autorità ha richiesto le modifiche di alcuni articoli dello statuto approvato con la predetta assemblea ed in particolare
- la modifica dell'art. 1 nel senso di precisare la qualifica di "ODV" essendo l'ente trasmigrato tra le organizzazioni di volontariato;
- la modifica dell'art. 30 nel senso di eliminare la disciplina transitoria in esso contenuta;
- la modifica dell'art. 7 comma 4 lett. e) e dell'art. 29 comma 3 laddove non si precisa che l'ente beneficiario della devoluzione sia un ente del terzo settore;
- la modifica della denominazione dell'organo di controllo indicato all'art.12
- la necessita' di inserire tra i libri sociali obbligatori il registro dei volontari
- che le modifiche RICHIESTE sono state eseguite con atto del 29/6/2023 rep.n. 46816/21409 registrato a Pavia il 18/7/2023 al n. 11552 S.1T
- che con ulteriore nota del 7/8/2023 prot. 0049719 (**Allegata sub "B"**) si chiede di riportare nuovamente il contenuto dell'art. 3 dello statuto alla formulazione originaria sostituendo all'acronimo ODV, l'acronimo APS
- che non essendo la presente una modifica sostanziale ma al contrario una riproposizione della stessa formulazione approvata dall'assemblea del 29/10/2020 rep.n. 42696/18259 registrata a Pavia il 18/11/2020 al n. 16632 rientra sicuramente nei poteri del presidente
- che lo statuto approvato risulta predisposto dall'ANFFAS nazionale ed adottato dalle varie associazioni ANFFAS territoriali molte delle quali sono iscritte al registro del terzo settore alcune come organizzazioni di volontariato, alcune come associazioni di promozione sociale, altre come "Altri enti del Terzo Settore"

REGISTRATO A
PAVIA
il 7 dicembre 2023
n. 19153
serie 1T
euro 200,00

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Presidente Soria Gino ritenendo le modifiche richieste non incidere in senso sostanziale sul testo dello statuto approvato dall'assemblea e pertanto rientrando le modifiche nel potere di rettifica contenuto nella delega assembleare di cui al predetto verbale di assemblea, approva il testo dello statuto, contenente le modifiche richieste che previa lettura datane alla parte da me Notaio si allega **sotto la lettera "C"**.

Le spese sono a carico dell'associazione

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed esente da bollo trattandosi di atto riguardante Ente del Terzo settore

Unitamente all'allegato il presente atto è stato da me Notaio letto al costituito che ha dichiarato di approvarlo sottoscrivendolo con me Notaio alle ore quattordici e minuti cinquantacinque.

E' stato in parte scritto a mezzo elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su tre facciate di un foglio, l'ultima facciata è scritta sino a qui.

Firmato: Soria Gino - Marco Boiocchi Notaio (sigillo).

PROVINCIA DI PAVIA Provincia di Pavia		P
"Riproduzione Cartacea di Documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"		
Protocollo N.004971	PROVINCIA DI PAVIA	Allegato al
Class. 12.3 - PROGRAMMA	DI PAVIA	n. 21874 di Raccolta
Firmatario: DANIELA ROSSI		
Documento Principale		

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SOSTENIBILITÀ

Al Legale Rappresentante

Associazione "ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS ONLUS VOGHERA"

DIREZIONE@PEC.ANFFASVOGHERA.IT



Oggetto: Associazione "ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS ONLUS VOGHERA" - C.F. 95021600184 – integrazione comunicazione motivi ostativi all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 31 c.8 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020.

Gentilissimi,

prendiamo atto di quanto segnalato nella nota pervenuta in data 14/11/2022 concordando sui contenuti della stessa.

In merito alla iscrizione dell'Associazione corre l'obbligo evidenziare un aspetto preliminare, a soli fini chiarificatori, che si ritiene essenziale per l'Ente affinché possa valutare l'attuale scelta operata in relazione all'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è, ad oggi, iscritta nell'Anagrafe Unica delle ONLUS detenendo la qualifica di ONLUS (e, contestualmente, quella di ODV "transitorio"). Il perfezionamento dell'Ente sul RUNTS, decreta la definitiva perdita della qualifica di ONLUS, in quanto l'Associazione assume la qualifica di ETS o, come precisato nel vostro Statuto, APS "in via definitiva".

Tale situazione determina, quale conseguenza, oltre a un cambio di sezione nel Registro Unico, la perdita delle agevolazioni specifiche delle ONLUS (ad es. art. 150 Tuir) e l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti che regolano gli ETS o le APS. Si ricorda altresì che taluni articoli del regime fiscale degli ETS (cfr. Titolo X del CTS) non sono ancora vigenti, in attesa del parere positivo in sede europea.

In assenza di acquisizione del regime fiscale "completo" da parte degli ETS, tale situazione ibrida determina per l'Associazione, a partire dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS, la perdita di specifiche agevolazioni ONLUS.

Tale aspetto viene segnalato all'Ente non in quanto elemento ostativo alla domanda pervenuta, ma solo per rendere chiaro l'attuale sistema transitorio delle disposizioni di legge, affinché non vi siano possibili errori di valutazione.

Qualora l'Ente scelga la qualifica di APS o ETS, lo stesso, acquisirà il regime fiscale rispettivamente delle Associazioni di Promozione Sociale o Enti del Terzo Settore, perdendo le agevolazioni specifiche delle ONLUS.

Ciò premesso, si rende necessario rivedere lo Statuto eliminando le clausole riferibili alle ONLUS e inserendo riferimenti normativi propri degli ETS oppure delle APS, in quanto la disciplina ONLUS richiamata più volte nello Statuto resta applicabile alle ONLUS solo se, le stesse, nel periodo transitorio, non si iscrivano al RUNTS.

Al fine di agevolare l'Associazione in tale compito si ritiene opportuno segnalare, nello specifico, la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, a titolo esemplificativo, in relazione ai seguenti aspetti:

- l'Ente è trasmigrato nella sezione (A - ODV) Organizzazioni di Volontariato del RUNTS, tuttavia, l'art. 1 dello Statuto dispone l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "APS" e non ODV. Tale disposizione statutaria è in contrasto con la sezione in cui l'Associazione è a oggi trasmigrata, salvo che la stessa non intenda presentare istanza di cambio sezione all'interno del Registro Unico del Terzo Settore;
- l'art. 30, co. 2 dello Statuto richiama *in toto* la disciplina ONLUS che resta applicabile alle ONLUS prevedendone l'efficacia fino a quando non cesserà il relativo impianto normativo: a tal proposito, come sopra esplicitato, si ribadisce che l'iscrizione nel RUNTS comporta l'acquisizione dello status di ETS (Enti del Terzo Settore) o APS (Associazioni di Promozione Sociale) e la perdita della qualifica di onlus.

- l'art. 7, co. 4, l e) in combinato con l'art. 29, co. 3 dello Statuto dispone la devoluzione del patrimonio ad ANFFAS nazionale o ad altro ente appartenente alla rete associativa. Tale clausola è aderente alla normativa vigente, ma sarebbe opportuno specificare altresì che i destinatari della devoluzione patrimoniale rivestano la **qualifica di Ente del Terzo Settore**;
- l'Ente all'art. 12 elenca, fra gli altri organi sociali, il Collegio Sindacale afferendo chiaramente all'Organo di Controllo di cui all'art. 30, co.2 del D. Lgs. N.117/2017. Nell'art. 21 dello Statuto vengono delineate composizione e funzioni del Collegio Sindacale. Sarebbe più opportuno indicare, all'interno dello Statuto, ORGANO DI CONTROLLO in sostituzione del COLLEGIO SINDACALE;
- l'art. 27 che elenca i libri sociali potrebbe richiamare anche il registro dei volontari;

Si chiede, da ultimo, di inoltrare stesso mezzo, lo statuto modificato così come sopra, approvato, unitamente alla ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Si informa che emergono i sopra elencati motivi ostativi all'iscrizione. Si prega pertanto di provvedere alla regolarizzazione della domanda.

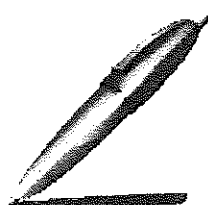
Saluti Cordiali

Il funzionario responsabile del procedimento

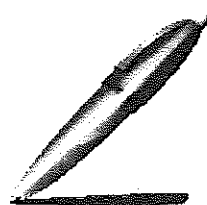
Daniela Rossin

Il Dirigente

Anna Betto



Firmato digitalmente da:
ROSSIN DANIELA
Firmato il 16/05/2023 14:54
Seriale Certificato: 2284182
Valido dal 14/03/2023 al 14/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
BETTO ANNA
Firmato il 17/05/2023 17:30
Seriale Certificato: 2391933
Valido dal 26/04/2023 al 26/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato al
n. 21874 di Raccolta



PROVINCIA
DI PAVIA



**SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ, PROMOZIONE DEL
TERRITORIO, SOSTENIBILITÀ**

SPETT.LE
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS
ONLUS
VOGHERA

VIA SORMANI GAVINA, 7
27058 VOGHERA (PV)

RACCOMANDATA R/R
DIREZIONE@PEC.ANFFASVOGHERA.IT

**Oggetto: Art. 31, comma 10, D.M. n. 106/2020. Iscrizione per decorrenza dei termini
procedimentali.**

Con la presente si comunica che, nell'ambito della procedura di trasmigrazione avviata ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e 31 D.M. di attuazione n. 106/2020, l'ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO per decorrenza dei termini procedimentali, ai sensi dell'art. 31, comma 10, D.M. n. 106/2020.

Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 117/2017 e degli artt. 8 e 20 DM attuativo n. 106/2020, gli Enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore hanno l'obbligo di inserire e aggiornare sulla Piattaforma del RUNTS le principali informazioni che li riguardano, di iscrivere le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e le delibere relative a vicende rilevanti per la vita dell'ente (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, trasformazioni, scissioni, scioglimento, liquidazione) e di depositare i rendiconti e i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 Codice del Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

In tema di adempimenti degli ETS iscritti al RUNTS, Vi invitiamo a consultare il sito di Regione Lombardia al seguente indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/terzo-settore/adempimenti-ets/adempimenti-ets>.

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui all'art. 48 CTS e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori e in caso di omissioni si applica l'articolo 2630 del codice civile.

Il vostro ente è stato interessato, durante l'istruttoria sulla verifica dei requisiti di iscrizione al RUNTS, non completata nei termini di legge, da una nota dell'Ufficio Scrivente

del 04/11/2022, Protocollo n. 54919, a norma dell'art. 31, co. 8 per comunicare i motivi ostativi all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

In data 14 novembre 2022 il vostro Ente ha riscontrato trasmettendo uno Statuto non perfettamente conforme alla normativa vigente in materia di Terzo Settore D. Lgs 117/2017.

In data 18 maggio 2023 l'Ufficio RUNTS competente ha preso atto di quanto segnalato nella nota pervenuta concordando sui contenuti della stessa, evidenziando, tuttavia, la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in relazione ad alcuni aspetti essenziali che afferiscono alla qualifica scelta, operata in fase di iscrizione al RUNTS.

In data 04 agosto 2023, P.N. 45030/2023, Codesto Spettabile Ente ha riscontrato inviando lo Statuto novellato. Al fine di agevolare l'Associazione si ritiene opportuno segnalare, la necessità di chiarire la qualifica scelta dalla stessa: secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 3 dello Statuto, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'Ente inserirebbe nella denominazione l'acronimo ODV oppure ETS. Tale disposizione risulterebbe incongruente rispetto all'art. 6 co. 1 dello stesso che prevede lo svolgimento delle attività di interesse generale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, elemento peculiare di altra tipologia di Ente del Terzo Settore, ossia le APS – Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 35, co. 1 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Caratteristica delle ODV, Organizzazioni di Volontariato, qualifica scelta dall'Ente in oggetto, è lo svolgimento delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS prevalentemente in favore di terzi e non dei propri associati (cfr. art. 32 co.1 D. Lgs. 117/2017).

Pertanto, vi invitiamo, cortesemente a chiarire la scelta della qualifica coerentemente con le previsioni statutarie e, successivamente a provvedere, in ottemperanza alle indicazioni fornite agli uffici e agli enti dal MLPS con circolare n. 9 del 21.04.2022, tramite istanza di variazione attraverso il portale del RUNTS, al completamento delle informazioni relative al Vostro ente, al deposito/adeguamento degli atti mancanti e al deposito del bilancio 2022 e 2023, entro il **termine di 90 giorni** dalla data di ricevimento della presente.

In caso di inadempimento entro il termine indicato l'Ufficio avvierà il **procedimento di cancellazione**.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile del procedimento

Daniela Rossin

Il dirigente

Anna Betto

Firmato digitalmente da:

ROSSIN DANIELA Comunicazione ex art. 31, co. 8, DM n. 106/2020 del 18 maggio 2023

Firmato il 16/08/2023 16:18

Seriale Certificato: 2284182

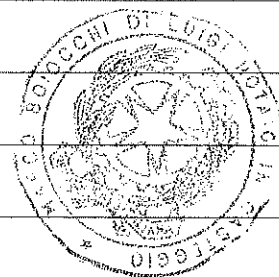
Valido dal 14/03/2023 al 14/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

STATUTO "ANFFAS VOGHERA - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE

**E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO"**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'
ASSOCIATIVA**



ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 30/01/2002, con scrittura privata registrata in data al 7 febbraio 2002

al n.448, serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Voghera, è stata costituita

"l'Associazione di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Onlus di
Voghera" anche denominata in breve "Anffas Onlus Voghera;

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è

modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova

denominazione "Anffas Voghera - Associazione Locale di Famiglie e

Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo" in breve

denominata "Anffas Voghera" facendo acquisire alla stessa la veste di ente

del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata "Anffas

Voghera", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione

rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,

l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la

locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione

associazioni di volontariato, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione

di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui al presente articolo;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore secondo quanto previsto

dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

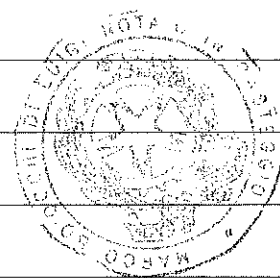
b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli Associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o



4. Gli Associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli Associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti Associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro Associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come Associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli Associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'Associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

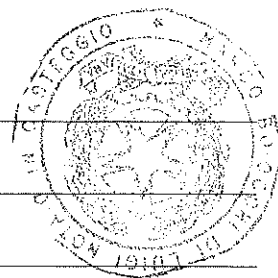
ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di Associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;



Blum

Blum

Blum

Blum

con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e. il Collegio dei Probiviri.
- f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà

all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi

e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

4. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano Associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

6. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre Associati.

8. Ciascun Associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

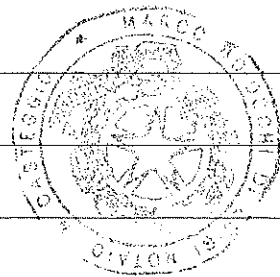
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente -dell'Organo di controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti – pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi Associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli Associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, Organo di controllo che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

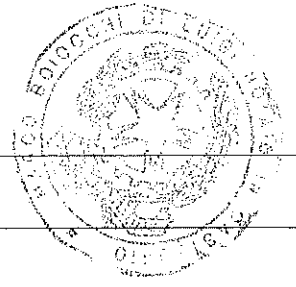
1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:



associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello Statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari di cui all'art.11 del vigente statuto.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad Anffas Nazionale ETS/APS o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, che rivestano la qualifica di Ente del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

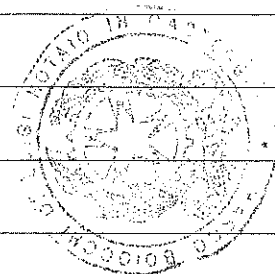
1. **ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO** L'Associazione è retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

1. Fino all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi per quanto compatibile e applicabile il regime delle Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



[Handwritten signatures]

